

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche" inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico espletate dal personale interno all'Ente e inerenti appalti di lavori, servizi e forniture. L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici e amministrativi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito:

- da una somma pari all' **1,60%** (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;
- da una somma variabile in relazione alla complessità del servizio, a insindacabile valutazione del dirigente competente, pari rispettivamente allo **0,80%** (80% dell' 1,00%), **1,00%** (80% dell' 1,25%) e **1,20%** (80% dell' 1,50%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi;
- da una somma pari allo **0,40%** (80% dell'0,50%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa delle forniture.

2. Le somme suddette sono da ripartire esclusivamente per le seguenti attività:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Verifica preventiva dei progetti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione;
- Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- Collaudo statico;

3. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera

danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

5. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

6. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Sono esclusi altresì gli affidamenti di forniture e servizi posti in essere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e le forniture attraverso le centrali di committenza.

7. In caso di di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo di cui al comma 1, sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.

8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

9. Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA è riconosciuta alla stessa la quota del 25% dell'incentivo summenzionato ed esattamente:

- da una somma pari allo 0,40% (25% dell'1,60%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;

- da una somma pari allo 0,20%, 0,25% e 0,30% (rispettivamente 25% dello 0,80%, dell'1,00% e dell'1,20) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi;

- da una somma pari allo 0,10% (25% dello 0,40%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle forniture;

10. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito, altresì, da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

1. Per ogni singola gara di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture, l'incentivo di cui all'art. 2, dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

2. Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA l'incentivo spettante a quest'ultima dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare dell'Ente Committente e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

3. Le somme destinate alla Centrale Unica di Committenza/SUA dovranno essere trasferite con la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

4. La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Pubblica è determinata all'interno delle quote di cui all'art. 4, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

5. Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del d.lgs 50/2016.

7. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici" e per "Servizi e forniture"

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

	Prestazioni eseguite	% del Fondo
1	Programmazione della spesa per investimenti	3%
2	Verifica preventiva dei progetti	4%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	10%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione/	48%

7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	6%
	Totale	100%

2. Per la Centrale Unica di Committenza/SUA (committenti esterni) in merito alle prestazioni del punto 3, il fondo verrà ripartito nel seguente modo:

Prestazioni eseguite	% del Fondo
RUP del procedimento di gara	60%
Collaboratori amministrativi	40%

3. Per quanto riguarda gli appalti affidati e realizzati dalla Provincia di Reggio Emilia in merito alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata all'art. 4 si applicano le seguenti ripartizioni:

a) per le gare svolte mediante U.O. Contratti (SUA)

Prestazioni eseguite	% del Fondo
RUP del procedimento di gara e suoi collaboratori tecnici e amministrativi	60%
Collaboratori amministrativi dell'U. O. Contratti	40%

b) per le gare svolte direttamente dai servizi competenti

Prestazioni eseguite	% del Fondo
RUP del procedimento di gara e suoi collaboratori tecnici	60%
Collaboratori amministrativi del servizio	40%

4. L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base di un atto di indirizzo del dirigente competente. In particolare, l'attribuzione ai singoli operatori della quota spettante alla Stazione unica (U. O. Contratti) compete al dirigente del Servizio Affari generali, sentiti i dirigenti da cui dipende l'ulteriore personale eventualmente coinvolto mentre la rimanente parte è attribuita dal dirigente cui fa capo il lavoro, il servizio o la fornitura.

Art. 5 – Tempistiche e cause di riduzione.

1. Con il conferimento dell'incarico il responsabile del servizio individua i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni.

2. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla disciplina vigente.

3. Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA quest'ultima deve attivare la gara entro 20 (venti) giorni dalla trasmissione, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza/SUA, della determinazione a contrattare. Il mancato rispetto dei tempi, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto ai termini di cui sopra, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per

ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

4. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 6 - Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

2. Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 7 - Finanziamento del fondo

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

2. Qualora nel quadro economico dei singoli lavori, servizi e forniture, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

3. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; nel caso di appalti con durata superiore ad un anno si procederà alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare esecuzione parziale.

4. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello in cui vengono determinati con provvedimento del competente dirigente.

5. La Centrale Unica di Committenza/SUA liquiderà l'incentivo entro il 30 giugno di ogni anno e relativamente ad appalti aggiudicati l'anno precedente.

Art. 9 - Maturazione e liquidazione del fondo

1. In relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere annualmente al singolo dipendente, si procede ad una progressiva riduzione del compenso relativo alla performance organizzativa, come di seguito indicato:

- a) importo incentivo fino a € 2.500,00: nessuna riduzione;
- b) importo incentivo oltre € 2.500,00 e fino a € 6.000,00: riduzione del compenso di performance organizzativa secondo la seguente espressione:

$$p = 100 \times (K - 2.500) / 3.500$$

dove

p = percentuale di riduzione

K = importo incentivo al netto degli oneri riflessi

- c) importo incentivo oltre € 6.000,00: nessun compenso per performance organizzativa.

2. La stessa modalità di riduzione di cui al comma 1 viene applicata sul 50% dell'indennità di risultato per i titolari di posizioni organizzative.

Art. 10 – Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:

- a. ai lavori le cui procedure di affidamento sono stati avviati con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
- b. ai servizi e alle forniture le cui procedure di affidamento sono avviati con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.